



Roma, 28 giugno 2023

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali
Settore Consulenza
Via Giorgione, 106
00147 Roma

Inviata via e-mail all'indirizzo:

dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

**Oggetto: Osservazioni alla bozza di Circolare in consultazione recante
"Trattamento fiscale delle crypto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)"**

Spett. le Agenzia delle Entrate – Settore Consulenza,

desideriamo innanzitutto ringraziarVi per l'opportunità di partecipare alla presente consultazione pubblica e riportiamo nel seguito le nostre osservazioni alla bozza di circolare (*breviter*, "bozza di circolare") rubricata "*Trattamento fiscale delle crypto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)*".

Esulando dallo scopo del presente intervento l'analisi puntuale di tutti i complessi temi affrontati da codesta spett. le Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare, ci concentreremo nell'evidenziare alcune questioni interpretative ivi affrontate che, a nostro avviso, meriterebbero ulteriori chiarimenti, soprattutto perché potrebbero in futuro impattare sulla **operatività delle società fiduciarie**.

* * *

1. Tematica: *Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la DAC 8*

Paragrafo della circolare: 1.2.

Osservazione. In questo paragrafo della bozza di circolare l’Agenzia delle Entrate illustra i nuovi obblighi che taluni soggetti saranno tenuti ad osservare a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva DAC 8. Tale Direttiva prevede che i fornitori di servizi di cripto-attività (c.d. *Crypto-Assets Service Providers – CASP*) saranno tenuti a raccogliere e scambiare le informazioni concernenti gli utilizzatori e le transazioni relative a cripto-attività che possono essere utilizzate per finalità di pagamento e investimento. Quanto ai profili temporali, le prime informazioni che formeranno oggetto di scambio automatico saranno quelle relative all’anno di riferimento a partire dal 1° gennaio 2026 e saranno comunicate entro 9 mesi dalla fine dell’anno solare cui si riferiscono.

Quanto, invece, all’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in tema di scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività, la bozza di circolare precisa che la direttiva si applicherà sia *“ai fornitori di servizi di criptoattività regolamentati e autorizzati ai sensi del MiCA sia agli operatori di criptoattività che non lo sono”*.

Ebbene, l’osservazione che avanza la scrivente Associazione attiene all’esatta perimetrazione dei soggetti che saranno tenuti a adempiere i summenzionati obblighi di comunicazione, in quanto ritiene che – almeno, al momento – al suo interno non vadano incluse le società fiduciarie. Questo perché, a quanto consta e almeno sino ad oggi, le fiduciarie non forniscono servizi che possano essere ricondotti fra quelli *“relativi all’utilizzo di valuta virtuale”*, come definiti nella lett. ff) del comma 2 dell’art. 1, d.lgs. n. 231 del 2007, ovvero fra quelli che si sostanziano nella gestione di un *“portafoglio digitale”*, come definiti dalla successiva lett. ff-*bis*.

La scrivente Associazione può solo indicare che le ipotesi più frequenti che potranno vedere coinvolte le società fiduciarie atterranno a fattispecie di amministrazione e custodia di cripto-attività giusta la sottoscrizione di mandati senza intestazione di questi ultimi beni, i quali continueranno a rimanere intestati ai clienti/fiducianti. In questi casi, la società fiduciaria si limita a svolgere esclusivamente le attività di sostituzione di imposta esonerando il cliente – per i beni ubicati all’estero – dall’inserimento nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (Cfr. circ. 23 novembre 2009, n. 49/E, risposta 5.1, confermata nella circ. 19 febbraio 2010, n. 6/E), mentre è il cliente/fiduciario ad intrattenere con il gestore della piattaforma il rapporto sostanziale.

Da escludere, quantomeno ad oggi, è invece ipotizzare un coinvolgimento della fiduciaria a seguito della sottoscrizione di incarichi in base ai quali sono affidate alla fiduciaria le chiavi crittografiche (private) dei *wallet*, fermo restando che ciò potrebbe rappresentare in futuro un’evoluzione dell’attività, peraltro, non ancora attuale.

Contributo e finalità.

Nell'ipotesi di sottoscrizione di mandati fiduciari nei termini sopra indicati (caratterizzati dal fatto che è il cliente/fiduciario ad intrattenere con il gestore della piattaforma il rapporto sostanziale), l'Associazione ritiene pacifica la non qualificazione quale "CASP" delle società fiduciarie ai fini della disciplina europea sullo scambio automatico di informazioni. Ritiene, infatti, che in siffatte ipotesi le società fiduciarie non svolgerebbero né "prestazioni di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" né "servizi di portafoglio digitale", in quanto si limiterebbero a gestire gli *account* dei fiducianti aperti presso intermediari abilitati e non alla gestione diretta (che rimarrebbe in capo ai fiducianti) dei *wallet* e delle chiavi private.

Per le ragioni esposte, con l'illustrata osservazione la scrivente Associazione chiede a codesta spett. le Agenzia delle Entrate di confermare l'insussistenza della qualifica di "CASP" in capo a quelle società fiduciarie che si occuperanno di amministrare cripto-attività sulla base di contratti di mandato fiduciario senza intestazione e, pertanto, senza negoziare direttamente le valute virtuali. In queste fattispecie, l'Agenzia delle Entrate acquisirebbe già puntuali informazioni attraverso le segnalazioni che le fiduciarie sono tenute ad effettuare all'anagrafe tributaria ex art. 7, co. 6, D.P.R. n. 605 del 1973 (risoluzioni n. 61/E del 31 maggio 2011 e n. 23/E dell'8 marzo 2012).

* * *

2. Tematica: *La normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale*

Paragrafo della circolare: 1.3.

Osservazione. Il d.l. 17 marzo 2023, n. 23, (contenente «*Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech*», convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52) ha disciplinato l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari in forma digitale. La bozza di circolare evidenzia come la relazione illustrativa all'art. 8 del d.l. n. 25 del 2023 abbia chiarito che «*restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale*». Vengono a tal proposito richiamate nella bozza di circolare le sole disposizioni attinenti alla disciplina sostanziale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, e segnatamente gli artt. 44 e 67, co. 1, lett. da c) a c-quinquies) del Tuir.

Nulla si dice con riguardo alla disciplina procedimentale, ossia con riguardo all'esatta individuazione del soggetto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva nel caso di interessi o dividendi derivanti, rispettivamente, da obbligazioni di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 o azioni quotate in forma digitale.

Emerge, dunque, un profilo problematico in merito alla individuazione del soggetto deputato a fungere da sostituto d'imposta in assenza di un intermediario.

Fermo restando che certamente la società fiduciaria può agire da sostituto di imposta nell'ambito del regime del risparmio amministrato con riguardo alle plusvalenze finanziarie indicate nell'art. 6, d.lgs. n. 461 del 1997, nonché da sostituto di imposta nell'ipotesi in cui siano detenute obbligazioni o titoli simili in forma digitale, giusta l'applicazione dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 239 del 1996, il problema rimane nel caso delle azioni in forma digitale, perché in quest'ultimo caso la fiduciaria non può applicare l'imposta sostitutiva (*ex art. 27-ter, D.P.R. n. 600 del 1973*).

Difatti, normalmente, nel caso di azioni l'imposta sostitutiva o viene applicata dalla società emittente oppure dai soggetti presso cui i titoli sono depositati.

Contributo e finalità.

Laddove si dovesse ritenere sistematicamente non sostenibile che sia la società emittente a dover applicare l'imposta sostitutiva, la scrivente Associazione chiede a codesta spett. le Agenzie delle Entrate di chiarire che nel caso di azioni quotate in forma digitale sia la società fiduciaria, in assenza di altro intermediario *ex art. 6, d.lgs. n. 461 del 1997*, ad applicare l'imposta sostitutiva.

* * *

3. Tematica: Regime fiscale della permuta tra crypto-attività

Paragrafo della circolare: 3.1.

Osservazione. La bozza di circolare ricorda che ai sensi della lettera c-sexies) «*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*».

Pertanto, dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una crypto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di *ethereum* con *bitcoin*) né lo scambio di un NFT con un altro NFT.

Nulla si dice, però, in merito al valore di trasferimento che deve essere attribuito alle crypto-attività in caso di permuta fiscalmente irrilevante.

Contributo e finalità.

Ad avviso della scrivente Associazione nelle suddette ipotesi il valore da attribuire alla crypto-valuta o alla crypto-attività acquisita per effetto dello scambio non può che corrispondere al valore di carico in euro della crypto-attività originaria. Ad esempio, se si acquistano 10 *ethereum* scambiando 5 *bitcoin* dei 20 *bitcoin* originariamente posseduti, se i 20 *bitcoin* avevano al momento dello scambio un valore di carico di 2.000 euro ai 10 *ethereum* acquisiti di deve riconoscere un valore di carico di 500 euro, pari al valore di carico dei 5 *bitcoin* utilizzati per lo scambio.

Si chiede, pertanto, a codesta spett. le Agenzie delle Entrate di voler trattare il suddetto profilo, confermando le indicazioni di cui sopra.

* * *

4. Tematica: *Regime del risparmio amministrato*

Paragrafo della circolare: 3.2.2.

Osservazione. Come evidenziato nella bozza di circolare, ai sensi dell'art. 6, co. 1, d.lgs. n. 461 del 1997, fra gli intermediari abilitati a ricevere l'opzione per il regime del risparmio amministrato rientrano le società fiduciarie.

Questo aspetto è particolarmente importante per tali società, in quanto sarà il regime che plausibilmente i clienti/fiducianti prediligeranno se in futuro decideranno di instaurare un rapporto fiduciario avente ad oggetto cripto-attività.

Un profilo che la bozza di circolare non affronta attiene alle difficoltà che le fiduciarie potrebbero incontrare nell'ipotesi in cui il cliente che decida di sottoscrivere un mandato di amministrazione non documenti il costo di acquisto delle cripto-attività che detiene e che decide di affidare.

Sebbene la bozza di circolare precisi che “*nel caso in cui gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente*”, non è chiaro cosa accada nell'ipotesi in cui il contribuente non consegni la suddetta documentazione.

Contributo e finalità.

Secondo la scrivente Associazione, la mancata consegna della documentazione da parte del contribuente che certifichi il valore delle cripto-attività impedirebbe l'apertura del rapporto in regime di risparmio amministrato. Poiché tale aspetto rischia di produrre tale conseguenza, si chiede a codesta spett. le Agenzie delle Entrate di chiarire meglio cosa accade in situazioni simili e se vi possano essere delle strade alternative che le società fiduciarie potrebbero percorrere per non impedire l'apertura del rapporto.

* * *

5. Tematica: *Imposta di bollo*

Paragrafo della Circolare: 3.7.2.

Osservazioni. Le società fiduciarie non configurano enti gestori ai sensi del DM 24 maggio 2012 per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Come chiarito nella Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, sulle comunicazioni relative a conti aperti o prodotti finanziari depositati presso intermediari italiani, ma oggetto di amministrazione fiduciaria, l'imposta di bollo è applicata dall'intermediario e non dalla fiduciaria.

Invece, nel caso di conti aperti o attività finanziarie estere o detenute all'estero, le società fiduciarie che ne abbiano l'amministrazione sono tenute all'applicazione dell'imposta di bollo (in modo ordinario), in quanto in tale ipotesi, per effetto proprio dell'amministrazione fiduciaria, tali attività non si considerano detenute all'estero (e, pertanto, è esclusa l'applicazione dell'IVAFE).

Ora, nella bozza di circolare non si citano le fiduciarie fra i soggetti tenuti a versare l'imposta di bollo, e questo perché sono elencati solo quei soggetti che effettuano la liquidazione in modo virtuale.


Contributo e finalità.

La scrivente Associazione chiede se i sopra riportati chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 48/E del 2012 possano essere estesi "analogicamente" alla fattispecie delle comunicazioni relative ai rapporti aventi ad oggetto crypto-attività, con la conseguenza che sarà la società fiduciaria ad applicare l'imposta di bollo sulle crypto-attività ubicate all'estero; mentre, con riferimento alle comunicazioni relative a eventuali crypto-attività detenute tramite "CASP" italiani, ma oggetto di amministrazione fiduciaria, l'imposta di bollo sarà applicata da tali soggetti.

L'Associazione rimane a doverosa disposizione per ulteriori approfondimenti che si dovessero rendere utili o necessari.

Con ossequi.

Lucia Frascarelli
Vice Presidente Vicario



Fabio Marchetti
Presidente

